



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
SETTORE SICUREZZA
POLIZIA MUNICIPALE U.O. AMBIENTE E P.C.

ORDINANZA SINDACALE N. 78701 DEL 19 DIC. 2013

OGGETTO: DIVIETO DISTRIBUZIONE, AFFISSIONE ED ESPOSIZIONE DI VOLANTINI, DEPLIANT, MANIFESTINI O MATERIALE PUBBLICITARIO SIMILARE

IL SINDACO

PRESO ATTO CHE risulta sempre più diffusa in tutto il territorio comunale la tendenza a pubblicizzare da parte delle aziende e delle realtà imprenditoriali servizi ed eventi attraverso il sistema del volantinaggio porta a porta o con l'affissione di materiale pubblicitario nei portoni, sui parabrezza delle autovetture in sosta e all'interno delle apposite cassetine allocate all'esterno dei condomini e degli edifici;

CONSIDERATO CHE:

- tali forme pubblicitarie creano una eccessiva presenza di volantini e/o parti di manifesti su tutte le strade del territorio comunale con conseguenze pregiudizievoli per il decoro e per l'igiene pubblica;
- la diffusione della pubblicità tramite volantini e *depliant* nelle vie, nelle piazze, nei portoni e in altri luoghi pubblici, crea quantità di rifiuti di difficile raccolta e, quindi, un evidente degrado dell'igiene e del decoro dell'intero territorio comunale, vanificando spesso il lavoro del personale addetto alla raccolta;
- è sempre più attuata, anche nel settore pubblicitario, la comunicazione di tipo digitale (*e-marketing*), che consente di limitare lo spreco di carta raggiungendo efficaci obiettivi di diffusione del messaggio pubblicitario;

VERIFICATO CHE lo spargimento di fogli di carta delle più svariate dimensioni determina un vero e proprio inquinamento da rifiuti speciali assimilati agli urbani, provocando un notevole aggravio di costi per l'impiego di mezzi, uomini e risorse finanziarie a carico dell'Ente;

RITENUTO, quindi, opportuno e doveroso:

- perseguire, da parte del Comune, una seria e rigorosa politica di decoro urbano e di tutela ambientale;
- regolamentare l'attività di distribuzione dei depliant, volantini e manifesti lungo le strade di tutto il territorio comunale;

DATO ATTO CHE sussistono le condizioni di urgenza per l'adozione di un provvedimento per le finalità di cui ai paragrafi precedenti;



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
SETTORE SICUREZZA
POLIZIA MUNICIPALE U.O. AMBIENTE E P.C.

Visto il D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sulle competenze del Sindaco;

Visto l'articolo 7/Bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali.

Visto l'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. come novellato dal D.Lgs. 23.05.2008, n. 92, convertito con Legge 24.07.2008, n. 125;

ORDINA

1. È fatto divieto a tutte le aziende o privati cittadini di effettuare pubblicità mediante volantinaggio, lancio e/o affissione di manifestini, materiale propagandistico e simili sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale e su qualsiasi altro supporto murale o strutturale non regolarmente autorizzato;
2. Altresì, è fatto divieto di distribuire, affiggere ed esporre in ogni forma volantini, manifesti, opuscoli o altro materiale pubblicitario, collocandoli su beni situati, anche temporaneamente, in luoghi pubblici, sotto le porte di accesso, sugli usci, negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture;
3. La distribuzione di volantini, manifesti, depliant o altro materiale pubblicitario deve avvenire esclusivamente nelle cassette postali o con consegna direttamente a mani della persona e comunque nel rispetto della volontà del destinatario di ricevere il materiale pubblicitario medesimo o con deposito negli appositi contenitori per la raccolta di materiale pubblicitario da collocarsi esclusivamente all'interno degli androni dei portoni;
4. I cittadini/utenti che accettano *brevi manu* volantini o depliant sono tenuti a non gettare il materiale ricevuto sulla pubblica via, ma a conservarlo per depositarlo negli appositi contenitori, incorrendo, in caso contrario, nelle sanzioni pecuniarie previste al successivo punto C.;
5. Sono escluse dai citati divieti le attività di volantinaggio per comunicazioni di pubblica utilità effettuate dall'amministrazione pubblica o da enti, aziende e associazioni, purché previamente autorizzati;

AVVERTE CHE

I trasgressori, saranno soggetti, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle Leggi vigenti in materia, al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 7/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. con le modalità di cui al D.P.R. 689/81, da un minimo di € 25,00 (venticinque) a un massimo € 500,00 (cinquecento),

Sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza per quanto di competenza:

- Il Comando di Polizia Municipale;
- Le Forze dell'Ordine;



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
SETTORE SICUREZZA
POLIZIA MUNICIPALE U.O. AMBIENTE E P.C.

- La Società ASM Srl Molfetta che gestisce il servizio di Igiene Urbana alla quale è fatto obbligo di segnalare eventuali abbandoni di rifiuti nei pressi di tutte le attività di cui alla prefata Ordinanza.

SI DA' ATTO CHE la comunicazione di avvio di procedimento agli interessati, avviene mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e pubblicizzazione all'utenza.

DISPONE

Che al fine dell'esecuzione, la presente Ordinanza venga trasmessa:

- Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari - P.zza Libertà, 1, Bari;
- Al Segretario Generale del Comune di Molfetta;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Molfetta - via caduti di Nassiriya, Molfetta;
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza - via ten. S. Mininni, SNC, Molfetta;
- Al Comando di Polizia Municipale - P.zza Vittorio Emanuele, 9, Molfetta;
- All'ASM - Zona Artigianale Lotto "C", Molfetta;
- All'Ufficio comunale Albo on line per la pubblicazione;
- All'Ufficio Tributi e Concessioni del Comune di Molfetta;
- Alla Società Cerin, in qualità di concessionario per la riscossione dei tributi locali del Comune di Molfetta;
- All' Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Molfetta, affinché ne sia data ampia pubblicità alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito internet del Comune www.comune.molfetta.ba.it e comunicati stampa;

Al fine di consentire agli interessati di adeguarsi a quanto previsto, la presente ordinanza produrrà efficacia, in ordine al sistema sanzionatorio, **a decorrere dal 30° giorno successivo alla data di pubblicazione.**



IL SINDACO
Paola NATALICCHIO -

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per Territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.